

REGOLAMENTO (CEE) N. 1282/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1992

recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore delle carni bovine per gli scambi con la Spagna e il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 85, paragrafo 3 e 252, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 3810/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 4026/89 e (CEE) 3815/90⁽³⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS ogni due mesi;

considerando che i titoli MCS rilasciati facendo seguito alle domande presentate dal 20 al 23 aprile 1992 in Spagna e in Portogallo hanno portato all'esaurimento della frazione del massimale indicativo applicabile nel terzo bimestre del 1992 per gli animali vivi;

considerando che la Commissione ha quindi adottato, con una procedura d'urgenza, le necessarie misure conservative con il regolamento (CEE) n. 1075/92⁽⁴⁾; che occorre

adottare misure definitive; che, alla luce della situazione del mercato, non è ipotizzabile un aumento del massimale indicativo;

considerando che, per evitare turbative di mercato, è necessario sospendere in via definitiva il rilascio di titoli MCS, conformemente alle misure definitive contemplate dall'articolo 85, paragrafo 3 e dall'articolo 252, paragrafo 3 dell'atto di adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 2 luglio 1992, il rilascio di titoli MCS è sospeso per gli animali vivi della specie bovina diversi dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride.

2. Possono essere presentate nuove domande di titoli a partire dal 22 giugno 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 112 del 30. 4. 1992, pag. 46.